



LA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO ALLE FRODI COMUNITARIE

Cap. Emanuele Chietera

Comandante della Sezione Frodi Comunitarie
Del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza Milano

Diretta 18 ottobre 2010

SOMMARIO



1. Normativa comunitaria e nazionale
2. Compiti, attività e poteri della Guardia di Finanza
3. Il recupero delle somme illecitamente percepite
4. Metodologie di controllo
5. Risultati

NORMATIVA COMUNITARIA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Articolo 280 del Trattato

1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante **misure** adottate a norma del presente articolo, che siano **dissuasive** e tali da permettere una **protezione efficace negli Stati membri**.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, **le stesse misure** che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. ("principio di assimilazione")
3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una **stretta e regolare cooperazione** tra le autorità competenti. ("principio di collaborazione")

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

3

NORMATIVA PENALE NAZIONALE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 640 - Truffa.

Chiunque, con **artifici o raggiri**, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto** con **altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. **se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. (omissis)

Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda **contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, **concessi o erogati** da parte dello **Stato**, di altri **enti pubblici** o delle **Comunità europee**.

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

4



Art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa.



Art. 640-quater - Applicabilità dell'articolo 322-ter.

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, **640-bis** e **640-ter**, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo **322-ter**.

Art. 322-ter - Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, **è sempre ordinata la confisca** dei beni che ne costituiscono il **profitto** o il **prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, **per un valore corrispondente** a tale prezzo.

(omissis)

NORMATIVA PENALE NAZIONALE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 322-bis. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

7

COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LEGGE 31 marzo 2000, n.78 - Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Art. 4 - (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare (...) uno o più decreti legislativi (...) per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei **compiti del Corpo** in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) previsione dell'esercizio delle **funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea**;

Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 - Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78

Art. 1 - (Natura e Dipendenza)

Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

8

ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



D.Lgs 68/2001, Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria

Art. 2 - (Tutela del bilancio)

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, **il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.**
2. A tal fine, **al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:**
 - ...
 - b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;**
 - ...
 - m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.**

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



D.Lgs 68/2001, Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria

Art. 2 - (Tutela del bilancio)

4. Ferme restando le **norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.**

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Art. 32 - Poteri degli uffici.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

- 1) procedere all'esecuzione di **accessi, ispezioni e verifiche** a norma del successivo articolo 33;
- 2) **invitare i contribuenti a comparire** di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- 3) **invitare i contribuenti a esibire** o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- 4) inviare ai contribuenti **questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- 5) **richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato**, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di **dati e notizie** relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;
- 6) richiedere copie o estratti degli **atti e dei documenti depositati presso** i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri **pubblici ufficiali**;

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Art. 32 - Poteri degli uffici.

- 6-bis) richiedere, previa autorizzazione, per la Guardia di finanza, del comandante di zona (ossia regionale), **ai soggetti sottoposti ad accertamento**, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei **rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito**;
- 7) richiedere, previa autorizzazione, per la Guardia di finanza, del comandante di zona (ossia regionale), **alle aziende e istituti di credito** per quanto riguarda i rapporti con i clienti, **copia dei conti** intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
- 8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;
- 8-bis) **invitare ogni altro soggetto** ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
- 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 52 - Accessi, ispezioni e verifiche.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (e la Guardia di Finanza) possono disporre l'**accesso** di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad **ispezioni documentali, verificazioni e ricerche** e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati (i militari) che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad **abitazione**, è necessaria anche l'autorizzazione del **procuratore della Repubblica**. (omissis). L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è exceptio il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



D.Lgs 68/2001, Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria

Art. 3 - (Collaborazione con organi ed enti nazionali)

1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, **collabora con gli organi costituzionali**. La stessa collaborazione, previa intesa con il Comando generale, può essere fornita agli **organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta**.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 4 - (Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea)

1. **Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, **forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea**.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA G. di F.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Corpo si avvale di una struttura composta da:

Comando Generale, che ha la funzione di definire gli indirizzi strategici, curare l'alta direzione, le relazioni istituzionali e quelle internazionali;

Reparti Speciali, unità istituite per l'investigazione in specifici settori operativi e per corrispondere ad Autorità istituzionali centrali.

Il Comando dei Reparti Speciali coordina:

- il Comando **Tutela della Finanza Pubblica**, (all'interno del quale è inserito il *Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie*) preposto allo sviluppo studi ed analisi – in materia di entrate del bilancio nazionale e degli Enti Locali e di spesa pubblica e frodi ai bilanci comunitario, nazionale e degli Enti Locali – che si traducono in “progetti” operativi per le unità territoriali;
- il Comando **Tutela dell'Economia**;
- il Comando **Unità Speciali**.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA G. di F.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le Unità territoriali – capillarmente distribuite in ogni realtà locale – hanno il compito di assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi d'Istituto per il mantenimento della sicurezza economico-finanziaria, integrandosi con l'azione delle unità speciali nel contesto delle direttive strategiche emanate dal Comando Generale.

Al riguardo, i Reparti territoriali sono così distribuiti:

- 37 Gruppi;
- 211 Compagnie;
- 256 Tenenze;
- 94 Brigate.

Alla suddetta componente territoriale si aggiungono 103 **Nuclei di Polizia Tributaria** che curano lo svolgimento dei servizi di maggiore spessore investigativo; all'interno dei Nuclei vi sono appositi Gruppi o Sezioni “Tutela Spesa Pubblica e Frodi Comunitarie”.

Presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato costituito un **Nucleo per la repressione delle frodi comunitarie della Guardia di Finanza**, il cui principale compito è quello di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie.

COME OPERA LA GUARDIA DI FINANZA

Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di:

- **Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria** (utilizzo dei poteri e degli strumenti previsti dal codice di procedura penale, ed in particolare perquisizioni e sequestri, acquisizione di documentazione bancaria, informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e ambientali)
- **Ufficiali ed agenti di polizia tributaria** (utilizzo dei poteri propri della verifica fiscale, previsti dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. 633/72)
- **polizia amministrativa** (per effetto dell'estensione di tali poteri agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operata dal comma 4 dell'art. 13 della Legge 689/81)

TIPOLOGIE DI CONTROLLI

I controlli inerenti la regolarità degli aiuti comunitari si classificano in tre tipologie:

- controlli **ex ante** o a priori, che precedono il pagamento degli aiuti e sono finalizzati a valutare la conformità delle domande ai criteri fissati dalla normativa per l'assegnazione dei finanziamenti;
- controlli **ex post** o a posteriori, che intervengono dopo che i fondi sono stati versati ai destinatari e mirano ad appurare l'effettività delle prestazioni e dei progetti finanziati, e vengono selezionati in base a specifiche analisi di rischio, come previsto dalla normativa comunitaria;
- **"controlli antifrode"**, azioni più mirate condotte in base a sospetti di frode rilevati da organi di polizia, amministrativi e/o giudiziari.

IL RECUPERO



La nozione giuridica di recupero va intesa su due livelli distinti corrispondenti a due rapporti diversi:

- nei confronti di un **soggetto** che ha ricevuto illegalmente un credito comunitario (rapporto tra Stato membro e singolo soggetto)
- ovvero con riguardo al rapporto tra **Stato membro** e gli Organismi comunitari (tale situazione può dare luogo ad una responsabilità finanziaria dello S.M. nei confronti dell'UE)

La normativa comunitaria, da un lato, incentiva l'**azione di recupero** e, dall'altro, prevede una crescente responsabilizzazione degli SS.MM.: se sono già stati versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore deve provvedere, sulla scorta di procedure interne, al loro recupero ed alla loro riutilizzazione nell'ambito del programma interessato.

IL RECUPERO: LA CONFISCA



L. 300/2000: GLI ARTICOLI 322-TER E 640-QUATER C.P.

Per le frodi in danno degli interessi finanziari comunitari, in relazione al reato di cui all'articolo 640-bis c.p.:

- la confisca del prezzo o del profitto criminoso **deve** essere sempre disposta dal giudice, ove sia acclarata la responsabilità dell'imputato;
- laddove non sia possibile operare l'ablazione del profitto o del prezzo del reato mediante la confisca "tradizionale", come avviene, ad esempio, quando l'imputato ha occultato i fondi illecitamente percepiti o li ha reimpiegati in altre attività, facendone perdere le tracce, il giudice ordina la confisca "**per equivalente**", che ricade su qualsiasi bene di cui il reo abbia la disponibilità (somme di denaro, titoli e valori mobiliari, valute, beni mobili, immobili ed altre utilità, anche se acquisiti legittimamente), fino al reintegro della somma corrispondente al danno procurato alle casse dello Stato e dell'Unione Europea.

IL RECUPERO: SEQUESTRO PREVENTIVO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 321 c. 2 c.p.p. stabilisce che:

“ Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”

e poiché gli artt. 322-ter e 640-quater c.p., per i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., consentono, qualora la confisca *tradizionale* non sia possibile, la confisca *“per equivalente”* di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato,

ne discende la possibilità per il giudice di disporre per tali beni il sequestro preventivo *“per equivalente”*

CONFISCA (E SEQUESTRO) IN CAPO AGLI ENTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 - *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*

Art. 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente **è sempre disposta**, con la sentenza di condanna, **la confisca del prezzo o del profitto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore **equivalente** al prezzo o al profitto del reato.

Art. 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice **può disporre il sequestro** delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

TIPOLOGIE DI FRODE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le frodi sono violazioni di natura finanziaria a **struttura complessa**, in quanto quasi mai si presentano come illeciti isolati, bensì sono accompagnate, in via strumentale, da altri reati

- **contro la fede pubblica,**
- **tributari,**
- **societari,**
- **contro la P.A.**

e vengono, per tale loro struttura, perpetrate da **soggetti organizzati** fra loro, finanche appartenenti alla criminalità organizzata. Inoltre, molto spesso presentano caratteri **transnazionali**.

TIPOLOGIE DI FRODE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le violazioni di natura **fiscale** si pongono in **funzione strumentale** e propedeutica rispetto all'attuazione di sistemi di frode nel campo comunitario: non esiste, se non nelle forme più elementari, una truffa in danno dell'Unione Europea che non presupponga irregolarità di carattere tributario.

“A monte” del sistema di frode vi è necessariamente la precostituzione di documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero il ricorso ad artifici o raggiri rilevanti sul piano tributario.



L'intervento di iniziativa può essere sviluppato, presso il soggetto beneficiario chiunque sia direttamente o indirettamente interessato, attraverso:

- l'**esame della documentazione** di qualunque genere inerente a domande di finanziamento;
- il **riscontro fisico dell'effettività**, quantitativa e/o qualitativa, di beni e/o delle operazioni correlate alla richiesta di contribuzione;
- la **corretta interpretazione** ed applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella fattispecie esaminata.



In tale quadro, in relazione alle operazioni da controllare, rivestono fondamentale importanza le tipologie d'investigazione peculiari dell'attività di verifica, tra cui:

- ☐ l'analisi dei **flussi finanziari** e delle modalità di pagamenti anche attraverso accertamenti bancari;
- ☐ l'esame dei **documenti contabili ed extra-contabili** d'interesse (acquisibili previo potere di ricerca);
- ☐ il **riscontro fisico** dei beni oggetto di finanziamento (rilevamento quantitativo e/o qualitativo);
- ☐ l'esecuzione di **controlli incrociati** nei riguardi di soggetti che, a vario titolo, abbiano intrattenuto rapporti con il beneficiario.

RISULTATI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



FRODI COMUNITARIE COMMUNITY FRAUDS	2008	2009
• INTERVENTI EFFETTUATI ACTIONS CARRIED OUT	761	943
• PERSONE VERBALIZZATE PEOPLE SPOKEN TO	816	1.289
• PERSONE DENUNCIATE PEOPLE CHARGED	471	617
• AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI (*) UNDUE HELP RECEIVED/REQUESTED (*)	583	315
• SEQUESTRI OPERATI (*) CONCEALED OPERATIONS (*)	43,7	68
DI CUI/OF WHICH:		
• TRADIZIONALI (*) TRADITIONAL (*)	21,4	4
• NELLA FORMA "PER EQUIVALENTE" (*) IN "EQUIVALENT" FORM (*)	22,3	64

(*) Importi espressi in milioni di euro/Amounts expressed in millions of Euro

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

27

RISULTATI DELLA GUARDIA DI FINANZA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



FRODI COMUNITARIE (ANNO 2009) COMMUNITY FRAUDS DETECTED (YEAR 2009)	AIUTI ALL'AGRICOLTURA AID FOR AGRICULTURE	FONDI STRUTTURALI STRUCTURAL FUNDS
• INTERVENTI EFFETTUATI ACTIONS CARRIED OUT	441	493
• PERSONE VERBALIZZATE PEOPLE SPOKEN TO	600	684
• PERSONE DENUNCIATE PEOPLE CHARGED	151	463
• AIUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI (*) UNDUE HELP RECEIVED/REQUESTED (*)	93	222

(*) Importi espressi in milioni di euro/Amounts expressed in millions of Euro

Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali

28